

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI TERRENI AFFIDATI AGLI ANZIANI

- Adottato con deliberazione consiliare n.143 del 31.10.1983 - C.R.C. n. 30851/2 del 22.12.1983;
- Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 28.12.1983 e per 15 giorni consecutivi.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

P R E M E S S A

Tra le diverse iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale di Argenta tese al miglioramento della qualità della vita delle persone anziane vi è la proposta di assegnazione di piccoli lotti di terreno ad anziani residenti nel territorio comunale, per coltivazione di orti o giardini.

L'interesse alla "condizione anziana" si pone all'interno di un generale obiettivo di civiltà e di progresso, teso alla salvaguardia dell'ambiente, delle strutture che lo compongono, delle ricchezze e delle risorse umane e delle esperienze vissute e sofferte da intere generazioni. Il panorama delle diverse pubbliche iniziative, dalle vacanze organizzate, alle feste ricreative, alle proposte di utilizzo del tempo libero, si riconduce ad alcune motivazioni generali di ispirazione sociale e culturale.

Per affrontare correttamente la "questione anziani", si pone, l'urgenza di un superamento delle evidenti distorsioni sociali ed economiche, modificando l'atteggiamento culturale nei confronti della popolazione anziana.

L'anziano non può essere considerato socialmente il portatore di uno "stato cronico di malattia". Esso deve divenire, in una società progredita e civile, l'elemento analizzatore delle nuove "povertà" da arginare, sia sul piano finanziario, che affettivo, che culturale.

Essenzialmente esso deve porsi in termini di protagonismo civile, quale diritto costituzionale, attualmente spesso annullato dalla diffusa abitudine e scelta, di emarginare "l'improduttivo e l'inutile".

Su questa distorsione specifica, l'iniziativa della assegnazione di terreno agli anziani per coltivazione di orti o giardini, diventa una occasione concreta di allargamento delle possibilità di partecipazione e autogestione della popolazione anziana. L'assegnazione di terreno non è una risposta esaustiva in sè, ma può diventare il segnale di un nuovo atteggiamento teso al recupero di problematiche sofferte dall'anziano: la prospettiva di una "dimensione di impegno" contrapposta alla "inoperosità forzata" da un tempo libero esasperato e da una improduttività sociale fatta pesare all'anziano; la riscoperta di un ambiente di lavoro e di svago socializzante, valido appoggio psicologico ad una generazione ove spesso l'inoperosità e la solitudine diventano sinonimi.

Queste motivazioni sono alla base della scelta operata dall'Amministrazione Comunale nella predisposizione di aree di terreno idonee alla assegnazione agli anziani di piccoli lotti da coltivazione.

Art. 1

L'Amministrazione Comunale per il raggiungimento degli scopi contenuti nella premessa al presente Regolamento, assegna a persone anziane, a titolo di comodato, piccoli lotti di terreno di proprietà comunale da coltivare ad orti o giardini.

L'assegnazione risponde all'obiettivo di favorire un impiego di carattere ricreativo e culturale e non di lucro, del tempo libero dell'anziano. Tale iniziativa è volta anche a favorire ed accrescere i rapporti sociali, sia fra gli assegnatari che fra questi ed altri gruppi di cittadini.

Art. 2

Gli anziani cui verranno assegnati i terreni dovranno:

- a) essere di norma residenti nel territorio comunale;
- b) essere pensionati e non svolgere alcuna attività lavorativa.

Gli orti o giardini potranno essere assegnati anche a persone non pensionate, nel caso che esse siano segnalate dalla U.S.L. o comunque persone di accertato stato di difficoltà (invalidità, ecc.).

Art.3

I lotti di terreno destinati ad orti o giardini per anziani sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale e vengono assegnati in base all'ordine di presentazione delle domande agli anziani che abbiano i requisiti di cui all'art.2, in appezzamenti pari a 50/60 mq. pro capite e previa sottoscrizione di apposito contratto (v.allegato).

Art. 4

Il reddito dell'anziano non è fattore discriminante nella assegnazione del terreno trattandosi di attività considerata come intervento non assistenziale, fatti salvi i casi di eccedenza di domanda in rapporto al numero di lotti da assegnare.

Art. 5

Il terreno assegnato non può essere oggetto di sub-comodato o di qualsiasi altra cessione di godimento.

Art. 6

I terreni assegnati debbono essere coltivati direttamente dagli anziani assegnatari; possono contribuire alla conduzione i familiari.

Gli assegnatari avranno il diritto di utilizzare, di comune accordo, i servizi che verranno messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, con l'obbligo personale del rispetto del bene collettivo.

L'assegnatario dovrà impegnarsi a:

- mantenere l'orto o il giardino assegnato in uno stato decoroso;
- non tenere animali di qualunque specie;
- tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni (es. viottoli, capanno attrezzi).
- rispettare le norme di conduzione definite dalla maggioranza degli assegnatari.

Art. 7

La costruzione di capanni e similari al servizio dei lotti è proibita.

Art. 8

In caso di decesso o di rinuncia da parte degli assegnatari il lotto ritorna alla disponibilità dell'Amministrazione Comunale la quale provvederà, in collaborazione con il rappresentante degli assegnatari, ad una nuova assegnazione in favore dei richiedenti.

Art. 9

L'assegnazione viene fatta dalla Giunta per la durata di una annata agraria dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno e può essere tacitamente rinnovata, salvo restando la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere in qualsiasi momento la restituzione del lotto di terreno per improvvise ed impreviste necessità oppure per inosservanza delle norme del presente Regolamento.

Art. 10

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia di comodato.

CONTRATTO DI COMODATO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARGENTA E I SIGNORI

PER L'ASSEGNAZIONE DI PICCOLI LOTTI DI TERRENO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto e ragione di Legge, tra l'Amministrazione Comunale rappresentata dal Sindaco Sig.ra Barbieri Silvia ed i Signori

Premesso che l'Amministrazione Comunale è proprietaria di una superficie di terreno in Argenta capoluogo di complessivi mq.

- che il Consiglio Comunale n. del ha deliberato di ripartire la superficie suddetta in n. lotti da assegnare in comodato a persone anziane per la loro coltivazione ad orti o giardini;

- che i signori

hanno inoltrato domanda all'Amministrazione Comunale per ottenere l'assegnazione di un lotto;

- che tale assegnazione è stata approvata con la medesima deliberazione consiliare sopracitata.

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene quanto segue:

- 1) L'Amministrazione Comunale assegna in comodato ai Signori rispettivamente i lotti contrassegnati con i numeri 1 - 2 - 3 ecc. nella allegata planimetria perchè essi vengano coltivati ad orti o giardini da parte dei comodatari.
- 2) La durata del comodato è annuale con inizio al 1° ottobre e termine al 30 settembre in corrispondenza dell'annata agraria. Per il corrente anno l'inizio è fissato alla data odierna mentre il termine resta confermato al 30 settembre.
Il comodato si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo restando la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere in qualsiasi momento la restituzione del lotto di terreno assegnato per improvvise od impreviste necessità oppure per inosservanza delle norme del Regolamento allegato al presente atto.
- 3) Il comodato sarà disciplinato dalle norme del Regolamento allegato al presente atto e, per quanto ivi non previsto, dalle disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile a cui le parti si rimettono.
- 4) Le spese della presente scrittura e accessorie sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

In fede.